

Genova, 19 dicembre 2019

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 14/2019

OGGETTO: NOVITA' IN MATERIA DI DICHIARAZIONI D'INTENTO

1. PREMESSA

Come noto, l'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA deve predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla all'Agenzia delle Entrate. A partire dal 2020, il DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha previsto alcune semplificazioni in materia e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

2. NOVITA' PER GLI ESPORTATORI ABITUALI A DECORRERE DALL'ANNO 2020

Nella versione applicabile dall'1.1.2020, l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83 conferma l'obbligo per gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza l'applicazione dell'IVA di:

- redigere la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- trasmettere la dichiarazione di intento per via telematica all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione.
- Non è più previsto, invece, l'obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, potrebbe essere sufficiente comunicare al fornitore a mezzo e-mail:

- il plafond che si intende utilizzare;
- il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione di intento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per consentire al fornitore di effettuare il riscontro dell'avvenuta trasmissione.

Resta comunque possibile per l'esportatore abituale consegnare al fornitore, su base volontaria, una copia della dichiarazione di intento. In questo modo è possibile anche evitare eventuali dubbi operativi del fornitore

circa il trattamento IVA da applicare all'operazione. A tale proposito, potrebbe essere il fornitore a chiedere all'esportatore abituale di avere visione della dichiarazione di intento.

2.1 Obblighi abrogati in vigore sino all'anno 2019

Risultano pertanto abrogati i seguenti adempimenti previsti per gli esportatori abituali fino al 31.12.2019:

- consegnare o inviare la dichiarazione di intento al fornitore, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- numerare progressivamente le dichiarazioni di intento emesse in duplice esemplare;
- conservare e annotare le dichiarazioni di intento emesse in un apposito registro oppure in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi ex artt. 23 e 24 del DPR 633/7273.

3. NOVITA' PER I FORNITORI A DECORRERE DALL'ANNO 2020

Nella versione applicabile dall'anno 2020, l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83 prevede l'obbligo di indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento. Nelle fatture elettroniche il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione di intento dall'Agenzia delle Entrate può essere indicato in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura.

Resta fermo inoltre l'obbligo dei fornitori di riscontrare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate.

3.1 Obblighi abrogati in vigore sino all'anno 2019

Risultano pertanto abrogati i seguenti adempimenti, previsti per i fornitori degli esportatori abituali fino al 31.12.2019:

- numerazione progressiva delle lettere d'intento ricevute;
- conservazione e annotazione delle dichiarazioni di intento ricevute in un apposito registro oppure in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi ex artt. 23 e 24 del DPR 633/7290;
- riepilogo delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.
- Indicazione nelle fatture emesse degli estremi della dichiarazione di intento (sostituiti con quelli del protocollo di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

4. REGIME SANZIONATORIO

Sono previste sanzioni amministrative, sia per gli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi o di importare beni senza applicazione dell'IVA in mancanza dei presupposti di



legge, sia per i loro fornitori che effettuano operazioni in regime di non imponibilità IVA in mancanza della dichiarazione di intento o prima di aver adempiuto agli obblighi di verifica posti a loro carico.

Il DL 34/2019 è intervenuto modificando, con effetti dall'1.1.2020, la disciplina sanzionatoria in capo ai fornitori che effettuano cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità senza previo riscontro dell'avvenuto invio della dichiarazione di intento.

Ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 12-septies del DL 34/2019164, applicabile sino al 31.12.2019, si applica la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di:

- aver ricevuto la dichiarazione di intento dall'esportatore abituale, proprio cessionario o committente;
- aver verificato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

A decorrere dall'1.1.2020, per effetto delle modifiche di cui all'art. 12-septies del DL 34/2019165, in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta e non più la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro.

Nulla è cambiato in merito al regime sanzionatorio in capo all'esportatore abituale che, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in Dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o importare beni oppure di acquistare servizi senza pagamento dell'IVA, il quale è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario

